



PARTE SPECIALE “G”

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

e

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento.

Carpi,

1. REATI RICOMPRESI NELLA PRESENTE ANALISI, PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E DI SUCCESSIVO CONTROLLO

La presente parte speciale trova applicazione in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o utilità di provenienza illecita, e di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento, per i quali si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di ricettazione previsto dall'art. 648 c.p., la sanzione pecuniaria da duecento ad ottocento quote;
- per il delitto di riciclaggio previsto dall'art. 648 bis c.p., la sanzione pecuniaria da duecento ad ottocento quote;
- per il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsto dall'art. 648 ter c.p., la sanzione pecuniaria da duecento ad ottocento quote;
- per il delitto di autoriciclaggio previsto dall'art. 648 ter c.p., la sanzione pecuniaria da duecento ad ottocento quote.
- per il delitto di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate previsto dall'art. 453 c.p., la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote,
- per il delitto di alterazione di monete previsto dall'art. 454 c.p., la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate previsto dall'art. 455, la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote, in relazione all'art. 453 c.p. e fino a cinquecento quote in relazione all'art. 454,
- per il delitto di contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo previsto dall'art. 460 c.p., la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

- per il delitto di fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata previsto dall'art. 461 c.p., la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote,
- per il delitto di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede previsto dall'art. 457 c.p., la sanzione pecuniaria fino a duecento quote;
- per il delitto di uso di valori di bollo o di carta filigranata previsto dall'art. 464 c.p., la sanzione pecuniaria fino a duecento quote;
- per il delitto di falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati previsto dall'art. 459 c.p., la sanzione pecuniaria prevista per il delitto di cui all'art. 453, 455, 457 e 464, ridotta di un terzo;
- per il delitto di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni previsto dall'art. 473 c.p., la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi previsto dall'art. 474 c.p., la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
01	Art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001	Art. 648 c.p. (Ricettazione)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.

Il reato de quo è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Presupposto per la configurabilità del reato è che il denaro o le cose oggetto della ricettazione siano provenienti da delitto.

Il denaro può anche essere stato frutto di successivi tramutamenti intermedi prima di pervenire nelle mani del ricettatore.

L'autore del reato, inoltre, deve avere la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.

Il delitto di ricettazione si realizza attraverso le condotte di:

- acquistare: qualsiasi fatto giuridico che importi l'acquisizione di un bene tra cui anche l'acquisto di cosa abbandonata dal ladro;
- ricevere: comprende qualunque comportamento non rientrante già nelle altre definizioni;
- occultare: chi occulta ha già la disponibilità del bene, quindi è una condotta dipendente dalla ricezione;
- intromettere: con la finalità di far acquistare, ricevere o occultare.

Inoltre, occorre per la configurabilità del reato il fine di procurare a sé o ad altri profitto (non solo di natura patrimoniale) dal bene ricettato.

02	Art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001	Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)
ANALISI FATTISPECIE	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	

Il reato de quo è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Analizzando le condotte ivi previste, occorre sottolineare che:

- per quanto riguarda il concetto di “sostituzione” - stante la fungibilità del denaro - non può dubitarsi che il deposito nella Società di denaro “sporco” realizzi automaticamente la sostituzione di esso, essendo la società obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato;
- invece, nella nozione di “trasferimento”, sarebbero compresi tutti quei comportamenti che implicano, non la sostituzione dei beni di provenienza illecita con altri beni di identica o diversa natura, bensì, semplicemente, il loro spostamento, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza;
- il compimento di “operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa” attiene, ad esempio, all'apposizione ad un'autovettura di provenienza delittuosa di targhe di pertinenza di altro veicolo, ovvero la manomissione del suo numero di telaio.

Perché il soggetto agente sia punibile, occorre che abbia la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro, beni o utilità che ne costituiscono l'oggetto.

03	Art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001	Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
ANALISI FATTISPECIE	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	

Il reato de quo è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

A differenza della precedente norma, nel caso de quo la condotta è punibile anche quando i beni provengano da delitto colposo, non essendo stata riprodotta la specifica esclusione.

Resta comunque una norma sussidiaria rispetto agli artt. 648 e 648-bis.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
04	Art. 25 octies, D.Lgs. 231/2001	Art. 648 ter 1 c.p. (Autoriciclaggio)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato in esame consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, quali l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

La caratteristica principale della condotta di reato è quella "di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita della provvista".

Ciò si desume dal tenore letterale dell'art. 648-ter.1, il quale richiede condotte dissimulatorie ovvero anomale; pertanto le semplici operazioni tracciabili (che non hanno tali crismi) non possono assurgere ad elementi costitutivi del nuovo reato.

E' un reato a forma libera, che può essere integrato da qualsiasi condotta idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del bene impiegato, sostituito ovvero trasferito, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Il delitto di autoriciclaggio può presupporre come reato principale non solo delitti funzionalmente orientati alla creazione di capitali illeciti, quali la corruzione, la concussione, i reati societari, i reati fallimentari, ma anche delitti, che secondo la visione più rigorosa e tradizionalmente ricevuta del fenomeno, vi erano estranei, come ad esempio i delitti fiscali. Il legislatore con la locuzione "altre attività" ha, quindi, inteso colpire ogni vantaggio derivante dal compimento del reato presupposto, al fine di evitare che talune utilità potessero sfuggire dalle maglie della repressione penale.

In altri termini, la richiamata locuzione è talmente ampia che in esse devono farsi rientrare tutte quelle utilità che abbiano, per l'agente che abbia commesso il reato presupposto, un valore economicamente apprezzabile. Ne consegue che nelle "altre utilità" debbano farsi rientrare non solo quegli elementi che incrementano il patrimonio dell'agente, ma anche tutto ciò che costituisca il frutto di quelle attività fraudolente a seguito delle quali si impedisce che il patrimonio s'impoverisca: il che è quanto accade quando viene perpetrato un reato di frode fiscale a seguito del quale l'agente, evitando di pagare le imposte dovute, consegue un risparmio di spesa che si traduce in un mancato decremento del patrimonio e, quindi, in una evidente utilità di natura economica. In questa prospettiva, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, i delitti dichiarativi e di emissione di fatture fittizie possono sicuramente essere reati presupposto dell'autoriciclaggio.

Fatte queste doverose premesse, occorre indagare il tema se l'eventuale responsabilità dell'Ente sia limitata ai casi in cui il reato base rientri tra i reati presupposto di cui al Decreto 231, ovvero se essa possa configurarsi anche in presenza di fattispecie diverse.

Con un'interpretazione rigorosa ancorata al principio di legalità fissato da tale ultima normativa, l'autoriciclaggio dovrebbe rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità dell'ente soltanto se il reato base rientra tra quelli presupposto previsti in via tassativa dal medesimo decreto, perché altrimenti si finirebbe per integrare in modo del tutto indefinito il catalogo dei reati presupposto, attraverso l'implicito rinvio a una serie di fattispecie di reato non colpose non espressamente indicate.

In un'ottica tuttavia più prudenziale la scrivente società ritiene che, stante il vigente assetto normativo, qualora si verifichi un reato di autoriciclaggio rispetto ad un reato tributario presupposto, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti possa comunque essere applicabile, ritenendo la sanzione 231/2001 legata alla commissione del reato di autoriciclaggio e non anche al reato tributario.

In questo ambito il Modello organizzativo deve essere aggiornato per prevenire l'autoriciclaggio al fine di evitare rischiosità sanzionatorie a carico della società per il reato di autoriciclaggio e per i reati societari. In questa prospettiva, ancorché Confindustria sostenga una posizione restrittiva di applicazione della particolare disciplina, la scrivente società ha adottato ed implementato un Modello organizzativo

con procedure che impongono regole e presidi sulla gestione contabile, amministrativa e fiscale delle società, valutando la rischiosità fiscale sottesa alle varie operazioni poste in essere dall'impresa.

Si può desumere l'esistenza delle ipotesi di reato di cui sopra qualora:

- i soci richiedono o intrattengono con la Società rapporti innaturali per esempio tramite l'apertura di numerosi libretti, intestati ad amici e familiari, senza apparente giustificazione;
- si rilevino operazioni di ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal socio, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie come il versamento di denaro contante per importi rilevanti, non giustificabile con l'attività economica del socio;
- in attività di prestito sociale si verificano operazioni effettuate da terzi in nome o a favore di un socio senza plausibili giustificazioni, ad esempio nel caso di operazioni effettuate da delegati che, per frequenza o per ammontare, non sono ricollegabili all'attività economica o alle caratteristiche del delegante;
- si rilevino operazioni di pagamento effettuate frequentemente da un soggetto in posizione apicale in nome o a favore di terzi qualora i rapporti non appaiano giustificati;
- si rilevi la stipulazione di diverse polizze di assicurazione con pagamento dei relativi premi mediante assegni societari che presentano molteplici girate; stipulazione di polizza di assicurazione sulla vita con beneficiario il portatore della polizza; nomina di più beneficiari di polizze assicurative in modo tale che l'importo da liquidare risulti frazionato in tranches, non giustificata dai rapporti tra l'Ente e i beneficiari; liquidazione in un arco temporale ravvicinato di prestazioni relative a molteplici polizze sottoscritte dalla Società e aventi come beneficiario la stessa persona.

Indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni sono la sussistenza di ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall'attività svolta dalla Società ad effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulativi: trasferimenti frequenti di disponibilità finanziarie che vengono trasferite, dopo un breve intervallo di tempo, con modalità o destinazioni non ricollegabili alla normale attività della Società; alimentazione dei rapporti con strumenti (contante, titoli di credito, bonifici) che non appaiono coerenti con l'attività svolta dalla Società:

- si verificano operazioni in contante e con moneta elettronica non giustificabili con l'attività economica della Società;
- si verifichi il cambio di banconote con banconote di taglio diverso e/o di altre valute, soprattutto se effettuato senza transito per il conto corrente;
- si verificano rapporti che presentano una movimentazione non giustificata dall'attività svolta dalla Società e che risultano caratterizzati da: versamenti frequenti di assegni o presentazione allo sconto di titoli, soprattutto se in cifra tonda, con pluralità di girate, con altri elementi ricorrenti ovvero emessi al

portatore o a favore dello stesso traente; richiami dei titoli e ritorni di insoluti a volte seguiti da protesto; sostanziale pareggiamento degli addebiti e degli accrediti;

- soci, clienti o fornitori effettuano operazioni di importo significativo con utilizzo di contante o strumenti al portatore quando risulti che gli stessi sono stati recentemente sottoposti ad accertamenti disposti nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione;
- la Società impiega in investimenti finanziari, con modalità tali da occultarne la provenienza, la liquidità derivante dalla non veritiera esposizione delle passività nel bilancio;
- la Società nell'ambito di operazioni di copertura del rischio di cambio sostituisce denaro derivante dalla commissione di una frode fiscale attraverso l'acquisto/vendita di valuta estera, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa;
- la Società impiega i proventi derivanti da una truffa perpetrata ai danni dello Stato in operazioni con controparti estere in modo tale da occultarne la provenienza delittuosa;
- la Società prima trasferisce denaro di provenienza illecita da un conto corrente a un altro e poi lo reimpiega in attività lecite;
- la Società investe in attività imprenditoriali o finanziarie con fondi provenienti da reati tributari;
- la Società impiega i proventi derivanti da una truffa perpetrata ai danni dello Stato in operazioni con controparti estere in modo tale da occultarne la provenienza delittuosa;
- la Società riceve indebitamente pagamenti preferenziali da una controparte in stato di decozione e li impiega in attività finanziarie in modo da occultarne la provenienza delittuosa.

Possibili condotte illecite dei reati sopra analizzati

La Società può rispondere dei reati di cui sopra allorché:

- nelle attività di prestito sociale e/o di emissione di obbligazioni, i soci richiedono o intrattengono con la Società rapporti sospetti come per esempio l'apertura di numerosi libretti, intestati ad amici e familiari, senza apparente giustificazione;
- si verificano operazioni di ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal socio, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie;

- nelle prestazioni di servizi, si rilevino operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come centri off-shore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall'attività economica della società o da altre circostanze;
- nell'esecuzione dei propri servizi ricorra al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal soggetto in posizione apicale, dal socio, dal cliente o dal fornitore ad esempio in caso di richieste frequenti e per importi significativi di assegni circolari contro versamento di denaro contante, utilizzo frequente di contante per importi consistenti per effettuare, entro un breve intervallo di tempo, trasferimenti di fondi, soprattutto se con controparti insediate in paesi esteri;
- effettui operazioni con utilizzo di moneta elettronica che, per importo o frequenza, non risultano coerenti con l'attività svolta dalla società;
- effettui negoziazioni di strumenti finanziari aventi scarsa diffusione tra il pubblico, ripetute con elevata frequenza e/o di importo rilevante, soprattutto se concluse con controparti insediate in Paesi non comunitari ovvero non appartenenti all'OCSE;
- ricorra a tecniche di co-intestazione dei contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o polizze assicurative ovvero variazioni delle intestazioni degli stessi senza plausibili giustificazioni (immotivata richiesta di frazionamento dell'investimento in più operazioni della stessa tipologia con diversi cointestatari, non giustificato da una logica di ripartizione del rischio ovvero di diversificazione dell'investimento, cambio del contraente e/o del beneficiario di polizze assicurative a favore di terzi non appartenenti alla Società o non legati a questa da rapporti idonei a giustificare la variazione);
- la Società nell'ambito di operazioni di copertura del rischio di cambio sostituisce denaro derivante dalla commissione di una frode fiscale attraverso l'acquisto/vendita di valuta estera, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa;
- la Società trasferisce i proventi derivanti dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali su conti correnti aperti in Paesi Black List in modo tale da occultarne la provenienza delittuosa;
- la Società riceve indebitamente pagamenti preferenziali da una controparte in stato di decozione e li impiega in attività finanziarie in modo da occultarne la provenienza delittuosa.

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E PAGAMENTI

La Società potrebbe incorrere nel pericolo di effettuare acquisti di merce che per qualità, quantità o prezzo possono essere di provenienza illecita, laddove – ad esempio – la merce acquistata ha un prezzo sensibilmente inferiore rispetto al prezzo corrente di mercato.

Analisi della realtà aziendale e indice di rischio

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, è emerso che la Società effettua numerosi acquisti rivolgendosi a fornitori privati con i quali ha stabilito rapporti di fidelizzazione.

Presidi di tutela

In ragione di quanto previsto dal Modello Organizzativo e dei risultati ottenuti dall'analisi di cui sopra si ritiene che la Società - qualora adotti i presidi di tutela sottoindicati - potrà ridurre il rischio di commissione dei reati ex D.L. 231/01 a quel livello di accettabilità, (il rischio è accettabile se l'evento si verifica solo in caso di elusione fraudolenta del modello), tale da escludere la responsabilità della Società stessa.

I presidi di tutela sono:

- regole di condotta;
- protocolli;
- controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Regole di condotta

E' fatto obbligo ai destinatari del Modello di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, presi individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie previste dai suddetti Reati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività

finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte, degli Istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie.

Protocolli preventivi

La Società ha adottato le seguenti procedure aziendali:

- ha nominato un Responsabile Acquisti (da mansionario), con requisiti personali e professionali quali l'onorabilità, il vincolo stabile di assunzione con l'Ente, la competenza nell'area di assunzione;
- procedura per gli acquisti che prevede che ricevuta la richiesta di acquisto, il Responsabile Acquisti verifichi che tale richiesta contenga:
 - l'indicazione del soggetto richiedente;
 - la tipologia del prodotto richiesto;
 - la quantità del prodotto richiesto;
 - la data entro cui occorre consegnare la fornitura;
 - la stima del valore di acquisto;
 - le specifiche tecnico/produttivo/qualitativo;
- procedura per la individuazione e valutazione dei fornitori, la quale prevede che il Responsabile Acquisti scelga il fornitore sulla base dei seguenti criteri:
 - organizzazione del Fornitore;
 - qualità della fornitura;
 - tempi di consegna;
 - prezzi di consegna della fornitura;
- formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di contratti scritti;

- nomina di un Responsabile Magazzino (da mansionario), che deve avere requisiti personali e professionali di onorabilità, vincolo stabile di assunzione con la Società, competenza tecnica nell'area di assunzione;
- il Responsabile Acquisti, concluso il contratto di acquisto, ne invia copia all'Amministrazione per i controlli di loro competenza;
- l'Amministrazione:
 - a) predispone la riconciliazione tra quanto pagato e quanto risulta in fattura;
 - b) controlla che vi sia coincidenza tra il destinatario del pagamento e colui che ha emesso la fattura;
 - d) controlla che il pagamento venga effettuato mediante bonifico bancario su conto intestato a colui che ha emesso la fattura;
- procedura per il controllo della merce ricevuta che prevede i seguenti controlli:
 - integrità dell'imballo;
 - corrispondenza tra la merce ordinata e la merce consegnata;
 - corrispondenza dei codici ordinati rispetto a quelli consegnati;
 - corrispondenza tra la data prevista per la consegna e la consegna effettiva;
- procedura per il controllo qualitativo della merce che prevede che il controllo a campione riguardi il marchio apposto sulla merce e qualora il controllo dia esito positivo questo viene comunicato al Responsabile Acquisti ed al Responsabile Amministrativo;
- procedura di contestazione della merce, in caso di controllo negativo che prevede:
 - l'indicazione del controllo effettuato;
 - il soggetto che ha effettuato il controllo;
 - l'esito del controllo;
 - l'invio della lettera di contestazione al fornitore;
 - il reso del prodotto e la richiesta di nota di accredito;

Altri protocolli preventivi:

- ✓ Informazione e formazione specifica del personale;
- ✓ Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo;
- ✓ Sistema disciplinare;
- ✓ Gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ Previsione di divieti nel Codice Etico;
- ✓ Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è fatto obbligo di svolgere controlli con le modalità indicate nella procedura controlli ODV, a cui si rimanda.

INCASSI

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, è emerso che la Società effettua numerosi incassi a mezzo bonifici bancari o assegni non trasferibili.

Presidi di tutela

In ragione di quanto previsto dal Modello Organizzativo e dei risultati ottenuti dall'analisi di cui sopra si ritiene che la Società - qualora adotti i presidi di tutela sottoindicati - potrà ridurre il rischio di commissione dei reati ex D.L. 231/01 a quel livello di accettabilità, (il rischio è accettabile se l'evento si verifica solo in caso di elusione fraudolenta del modello), tale da escludere la responsabilità della Società stessa.

I presidi di tutela sono:

- regole di condotta;
- protocolli;
- controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Regole di condotta

E' fatto obbligo ai destinatari del Modello di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, presi individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie previste dai suddetti Reati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario, nonché apporre la clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari e postali, sugli assegni circolari e vaglia cambiari di importo superiore a € 1.000,00;
- non trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, etc.) per importi complessivamente superiori ad € 1.000,00, se non tramite intermediari a ciò abilitati;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte e degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni).

Protocolli preventivi

La Società ha adottato le seguenti procedure aziendali:

- tracciabilità di tutte le fasi dell'incasso;
- nomina di un Responsabile Incassi, nominato da mansionario, i cui requisiti devono essere quello dell'onorabilità, del vincolo stabile di assunzione nella Società, della competenza nell'area di assunzione;
- procedura incassi tramite bonifici bancari, in base alla quale occorre che il Responsabile Incassi verifichi che:
 - vi sia corrispondenza tra gli incassi e le fatture di vendita;
 - il pagamento provenga direttamente da parte di colui che ha ricevuto la merce;
 - il pagamento sia frutto di una transazione tra colui che effettua il pagamento e la Società;
 - gli Istituti di Credito utilizzati abbiano sede in Italia o in altro paese straniero, ad eccezione di quelli con sede nei cosiddetti "paradisi fiscali";
- una procedura incassi tramite assegni, in base alla quale occorre che il Responsabile Incassi verifichi che:

- l'assegno provenga dal destinatario della merce
- sia intestato alla Società;
- abbia la clausola “non trasferibile”;
- sia versato su un c/c intestato alla Società.
 - procedura incassi tramite assegni, in base alla quale occorre che il Responsabile Incassi verifichi che:
 - l'assegno provenga dal destinatario della merce
 - sia intestato alla Società;
 - abbia la clausola “non trasferibile”;
 - sia versato su un c/c intestato alla Società.

Altri protocolli preventivi:

- ✓ Informazione e formazione specifica del personale;
- ✓ Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo;
- ✓ Sistema disciplinare;
- ✓ Gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ Previsione di divieti nel Codice Etico;
- ✓ Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è fatto obbligo di svolgere controlli con le modalità indicate nella procedura controlli ODV, a cui si rimanda.

FINANZIAMENTI CHIESTI AD ISTITUTI BANCARI E/O INTERMEDIARI FINANZIARI

Il finanziamento richiesto agli Istituti di Credito o agli Intermediari Finanziari potrebbe esporre la Società stessa ai reati di cui sopra allorché lo stesso venga richiesto ad Istituti che non garantiscano trasparenza e tracciabilità del finanziamento stesso, o abbiano sede nei cosiddetti “paradisi fiscali”.

In tal caso, infatti, potrebbe accadere che denaro di provenienza illecita venga utilizzato dalla società e, quindi, immesso sul mercato in modo lecito.

Infatti, potrebbe accadere che l'operazione di finanziamento in conto capitale o in conferimento Soci sia lo schermo per far entrare nel patrimonio dell'Ente denaro o beni in natura (macchinari, immobili, ecc.) illeciti, in quanto provento di reato e che – attraverso l'utilizzo da parte dell'Ente - questo stesso denaro o gli stessi beni vengano rimessi sul mercato in modo lecito (riciclaggio, art. 648 bis c.p.) o vengano utilizzati all'interno dell'Ente (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, art. 648 ter c.p.).

Analisi della realtà aziendale e indice di rischio

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, è emerso che la Società – ad oggi – ha chiesto all’anno solo un finanziamento in quanto ha ottime liquidità e vi è ricorso allorchè lo stesso era un finanziamento utile in sé.

Non è da escludere che anche in futuro la Società possa farvi nuovamente ricorso.

Presidi di tutela

In ragione di quanto previsto dal Modello Organizzativo e dei risultati ottenuti dall’analisi di cui sopra si ritiene che la Società - qualora adotti i presidi di tutela sottoindicati - potrà ridurre il rischio di commissione dei reati ex D.L. 231/01 a quel livello di accettabilità, (il rischio è accettabile se l’evento si verifica solo in caso di elusione fraudolenta del modello), tale da escludere la responsabilità della Società stessa.

I presidi di tutela sono:

- regole di condotta;
- protocolli;
- controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Regole di condotta

E’ fatto obbligo ai destinatari del Modello di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, presi individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie previste dai suddetti reati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli investimenti;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni).

Protocolli preventivi

La Società ha adottato le seguenti procedure aziendali:

- ha nominato un Responsabile dei Finanziamenti (da mansionario), che deve avere requisiti personali e professionali quali l'onorabilità, il vincolo stabile di assunzione nella Società, l'estraneità rispetto all'Organo Dirigente e la competenza nell'area di assunzione;
- tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di richiesta del finanziamento;
- evidenza scritta delle modalità di scelta dell'Istituto di Credito o dell'Intermediario Finanziario scelto, dovendo, nella scelta, guardare:
 - a) che gli Istituti bancari o gli Intermediari finanziari siano presenti sul territorio nazionale;
 - b) l'immagine degli stessi nell'opinione pubblica;
 - c) l'affidabilità e la serietà del vertice dell'Istituto o dell'Intermediario;
 - d) i tassi di interesse applicati;
 - e) le condizioni apposte per la concessione del finanziamento;
- invio scritto del nome dell'Istituto prescelto da parte del Responsabile Finanziamenti all'Organo Dirigente;
- inoltro per iscritto dell'accoglimento della scelta dell'Istituto di Credito per l'erogazione del finanziamento da parte dell'Organo Dirigente al Responsabile Finanziamenti;
- invio periodico di report all'Organo dirigente e all'OdV dell'andamento del finanziamento richiesto;
- invio all'Organo dirigente e all'OdV di report relativo ad eventuali problematiche insorte con l'Istituto di Credito o l'Intermediario Finanziario che ha erogato il finanziamento;
- l'OdV, informato di quanto sopra, deve provvedere ad aprire una istruttoria.

Altri protocolli preventivi:

- ✓ Informazione e formazione specifica del personale;
- ✓ Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo;
- ✓ Sistema disciplinare;
- ✓ Gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ Previsione di divieti nel Codice Etico;
- ✓ Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è fatto obbligo di svolgere controlli con le modalità indicate nella procedura controlli ODV, a cui si rimanda.

FINANZIAMENTI SOCI MEDIANTE CONFERIMENTO DI DENARO E/O BENI

L'attività di richiesta di finanziamento ai Soci nella forma dell'aumento di capitale o in conto finanziamento Soci, può esporre l'Azienda al rischio di commissione dei reati di cui sopra.

Infatti, potrebbe accadere che l'operazione di finanziamento in conto capitale o in conferimento Soci sia lo schermo per far entrare nel patrimonio dell'Ente denaro o beni in natura (macchinari, immobili, ecc.) illeciti, in quanto provento di reato e che – attraverso l'utilizzo da parte dell'Ente - questo stesso denaro o gli stessi beni vengano rimessi sul mercato in modo lecito (ricettazione, art. 648 c.p., riciclaggio, art. 648 bis c.p.) o vengano utilizzati all'interno dell'Ente (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, art. 648 ter c.p.).

Analisi della realtà aziendale e indice di rischio

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, è emerso che la Società è ricorsa al finanziamento mediante conferimento di denaro e/o beni da parte dei soci.

Presidi di tutela

In ragione di quanto previsto dal Modello Organizzativo e dei risultati ottenuti dall'analisi di cui sopra si ritiene che la Società - qualora adotti i presidi di tutela sottoindicati - potrà ridurre il rischio di commissione dei reati ex D.L. 231/01 a quel livello di accettabilità, (il rischio è accettabile se l'evento si verifica solo in caso di elusione fraudolenta del modello), tale da escludere la responsabilità della Società stessa.

I presidi di tutela sono:

- regole di condotta;
- protocolli;
- controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Regole di condotta

E' fatto obbligo ai destinatari del Modello di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, presi individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie previste dai suddetti reati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli investimenti;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni).

Protocolli preventivi

La Società ha adottato le seguenti procedure aziendali:

- l'Organo Dirigente delibera per iscritto il finanziamento soci;

- procedura relativa al finanziamento soci mediante apporti in denaro che prevede la nomina di un Responsabile del finanziamento, che deve avere requisiti personali e professionali quali l'estraneità rispetto all'Organo Dirigente e la competenza nell'area di assunzione;
- il Responsabile del finanziamento deve valutare che:
 - a) la somma offerta provenga direttamente dal Socio;
 - b) la somma provenga da un Istituto Bancario non avente sede in uno dei cosiddetti "paradisi fiscali" o avente sede fittizia;
 - c) il denaro sia versato su un conto corrente intestato alla Società mediante bonifico bancario;
 - d) il Socio dia prova lecita della provenienza del denaro;
- invio periodico di report all'Organo dirigente e all'OdV dell'andamento del finanziamento;
- invio all'Organo dirigente e all'OdV di report relativo ad eventuali problematiche insorte durante il finanziamento;
- l'OdV, informato di quanto sopra, deve provvedere ad aprire una istruttoria.

Altri protocolli preventivi:

- ✓ Informazione e formazione specifica del personale;
- ✓ Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo;
- ✓ Sistema disciplinare;
- ✓ Gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ Previsione di divieti nel Codice Etico;
- ✓ Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è fatto obbligo di svolgere controlli con le modalità indicate nella procedura controlli ODV, a cui si rimanda.

INVESTIMENTI

Investimenti nella forma delle joint venture possono essere operazioni sospette ai fini del reato di antiriciclaggio ed esporre la Società al rischio di commissione dei reati di cui sopra.

Per joint venture si intende un accordo di collaborazione con cui due o più imprese, pur mantenendo ognuna la propria indipendenza giuridica, necessitano di collaborazione per la realizzazione di un progetto di natura

industriale o commerciale che vede l'utilizzo sinergico delle risorse portate da ciascuna impresa ma anche un'equa suddivisione dei rischi legati all'investimento.

Utilizzando, pertanto, lo schermo della joint venture potrebbe accadere che la Società decida di investire denaro di provenienza illecita, perché provento di reato (ad esempio denaro "in nero"), attraverso la partecipazione in altre aziende, riuscendo – in tal modo - ad immetterlo sul mercato in modo lecito.

Per evitare questo, occorre che le operazioni fra società siano volte alla trasparenza e tracciabilità dei movimenti di denaro, siano giustificate da politiche aziendali, siano rivolte ad imprese con le quali vi possa essere sinergia di risorse.

Analisi della realtà aziendale e indice di rischio

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, è emerso che la Società non ha investito né intende investire in altre Società, pertanto, si ritiene che il rischio commissione dei reati de quo sia gestito.

CONTRATTI E SPONSORIZZAZIONI

L'attività relativa ai contratti e alle sponsorizzazioni può esporre l'Ente al rischio di commissione dei reati di cui sopra.

Potrebbe, infatti, accadere che l'Ente decida di investire denaro ottenuto illecitamente, in quanto provento di reato, come ad esempio denaro proveniente da transazioni "in nero" in contratti di servizi o beni immateriali (es. pubblicità) e/o sponsorizzazioni, consentendo in tal modo il riutilizzo dello stesso in forma lecita, ovvero mascherando tramite un contratto di sponsorizzazione un'operazione atta alla creazione di fondi extrabilancio a disposizione per il recupero di pratiche illecite.

Analisi della realtà aziendale e indice di rischio

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, è emerso che la Società ha investito in passato e ritiene in futuro di investire in sponsorizzazioni.

Presidi di tutela

In ragione di quanto previsto dal Modello Organizzativo e dei risultati ottenuti dall'analisi di cui sopra si ritiene che la Società, qualora in futuro dovesse stipulare contratti di sponsorizzazione - adottando i presidi di tutela sottoindicati - potrà vedersi ridotto il rischio di commissione dei reati ex D.L. 231/01 a quel livello di accettabilità, (il rischio è accettabile se l'evento si verifica solo in caso di elusione fraudolenta del modello), tale da escludere la responsabilità della Società stessa.

I presidi di tutela sono:

- regole di condotta;
- protocolli;
- controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Regole di condotta

E' fatto obbligo ai destinatari del Modello di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, presi individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie previste dai suddetti reati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- identificare una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte di sponsorizzazione;
- identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione dei contratti, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi;

- verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in sponsorizzazioni (rispetto alla somma impiegata e al ritorno di immagine per l'ente);
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

Protocolli preventivi

La Società ha adottato le seguenti procedure aziendali:

- ha nominato il Responsabile preposto al processo di cui sopra, che deve avere requisiti personali e professionali quali l'estraneità rispetto all'Organo Dirigente e la competenza nell'area di assunzione;
- criteri di scelta del destinatario della sponsorizzazione quali:
 - a) la serietà della persona fisica/Società che si intende sponsorizzare;
 - b) immagine nell'opinione pubblica;
 - c) solidità economica del destinatario della sponsorizzazione;
 - d) congruità della somma da sponsorizzare rispetto al ritorno di immagine;
 - e) oggetto della sponsorizzazione;
 - f) durata della sponsorizzazione;
- tracciabilità delle proposte dei contratti provenienti dalle varie parti coinvolte con invio delle stesse all'Organo Dirigente per un parere;
- pagamenti effettuati solo su conti correnti intestati ai destinatari della sponsorizzazione;
- emissione di fattura da parte del destinatario dell'importo della cifra sponsorizzata;
- controllo che il destinatario della sponsorizzazione non faccia pagamenti a favore della Società sponsorizzatrice e se questi vi sono controllo:
 - dell'esistenza della fattura di vendita;
 - dell'effettiva consegna del bene oggetto della transazione;
 - delle modalità di pagamento;
- invio di report periodico all'Organo dirigente e all'OdV circa l'andamento del contratto;
- invio all'Organo dirigente e all'OdV di report relativo ad eventuali problematiche insorte con il soggetto e/o la Società destinataria del contratto;
- l'OdV, informato di quanto sopra, deve provvedere ad aprire una istruttoria.

Altri protocolli preventivi:

- ✓ Informazione e formazione specifica del personale;
- ✓ Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo;
- ✓ Sistema disciplinare;
- ✓ Gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ Previsione di divieti nel Codice Etico;
- ✓ Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è fatto obbligo di svolgere controlli con le modalità indicate nella procedura controlli ODV, a cui si rimanda.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
05	Art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001	Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)
ANALISI FATTISPECIE	<p>È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. 	

Il reato in esame è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Le cose tutelate nel presente reato sono le monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori dello Stato.

Soggetti passivi sono:

- ✓ lo Stato, leso nel suo interesse alla regolarità della circolazione monetaria;
- ✓ il privato titolare dell'interesse patrimoniale specifico leso o posto in pericolo dall'azione criminosa del falsario.

Le condotte punite nel presente reato sono:

- ✓ la contraffazione (creazione illegittima di monete che abbiano un'apparenza di genuinità); - l'alterazione (modificazione apparente della moneta volta ad attribuirle un valore superiore o inferiore);
- ✓ le condotte relative all'introduzione nel territorio dello Stato di monete contraffatte o alterate.

06	Art. 25-bis, 231/2001	D.Lgs.	Art. 454 c.p. (Alterazione di monete)
ANALISI FATTISPECI	<p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.</p>		

Anche questo reato è comune, cioè commissibile da chiunque.

Le condotte riguardano:

- ✓ sia una falsità propria: l'alterazione (intesa quale modificazione dello stato iniziale della moneta volto a diminuirne il valore) di monete che ne diminuisca il valore. Tale ipotesi si consuma al momento dell'alterazione;
- ✓ sia falsità improprie: riguardanti diverse modalità di utilizzazione delle monete successive all'alterazione. Tale ipotesi si consuma al momento dell'acquisto o del ricevimento, della spendita o messa in circolazione della moneta alterata.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
----	-------------	-------------------

07	Art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001	Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)
ANALISI FATTISPECIE	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	

Il reato de quo è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Per l'articolo in questione si può parlare di ricettazione in senso lato di monete falsificate, più lievi rispetto alle corrispondenti ipotesi contemplate negli articoli precedenti.

Le condotte sanzionate sono:

- ✓ l'introduzione nel territorio dello Stato di monete contraffatte o alterate con le modalità descritte dagli artt. 453 n. 2 e 454, senza concerto con il falsificatore o con un intermediario, ma al fine di metterle in circolazione;
- ✓ l'acquisto o la detenzione di monete contraffatte o alterate da persona diversa dal falsificatore o da un intermediario, al fine di metterle in circolazione;
- ✓ la spendita o la messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, senza concerto con il falsificatore o con un intermediario.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
08	Art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001	Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)
ANALISI FATTISPECIE	Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	

Il reato de quo è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Per il reato in questione occorre la buona fede al momento della ricezione delle monete falsificate ed il dolo al momento della spedita o della messa in circolazione.

Possibili condotte illecite dei reati sopra analizzati

INCASSI

Esempi di illeciti:

- ✓ La Società altera in qualsiasi modo monete genuine dando loro l'apparenza di un valore superiore;
- ✓ la Società acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;
- ✓ la Società contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- ✓ la Società, senza essere concorsa nella contraffazione o nell'alterazione, agendo insieme a chi l'ha eseguita, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- ✓ la Società altera monete nazionali o straniere, scemandone in qualsiasi modo il valore;
- ✓ la Società, insieme a colui che ha eseguito l'alterazione delle monete volta a scemarne il valore, introduce nel territorio dello Stato, detiene, spende o mette altrimenti in circolazione dette monete;
- ✓ la Società spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte, alterate o di dubbia autenticità, al fine di evitare i pregiudizi o i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità delle monete ricevute.

Analisi della realtà aziendale e indice di rischio

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, è emerso che:

- la Società fa un uso molto raro del contante e, comunque, per importi molto modesti;

- i pagamenti avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare “non trasferibile”.

Presidi di tutela

In ragione di quanto previsto dal Modello Organizzativo e dei risultati ottenuti dall'analisi di cui sopra si ritiene che la Società - qualora adotti i presidi di tutela sottoindicati - potrà ridurre il rischio di commissione dei reati ex D.L. 231/01 a quel livello di accettabilità, (il rischio è accettabile se l'evento si verifica solo in caso di elusione fraudolenta del modello), tale da escludere la responsabilità della Società stessa.

I presidi di tutela sono:

- regole di condotta;
- protocolli;
- controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Regole di condotta

E' fatto obbligo ai destinatari del Modello di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, presi individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie previste dai suddetti Reati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;

- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario, nonché apporre la clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari e postali, sugli assegni circolari e vaglia cambiari di importo superiore a € 1.000,00;
- non trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ad € 1.000,00, se non tramite intermediari a ciò abilitati;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte e degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni).

Protocolli preventivi

La Società ha adottato le seguenti procedure aziendali:

- controllo del danaro in contante ricevuto mediante dispositivi automatici volti a verificare l'autenticità delle banconote;
- segnalazione alla Banca d'Italia e alla Questura delle banconote in euro sospette di falsità;
- divieto di rimettere in circolazione la banconota sospetta di falsità.

Altri protocolli preventivi:

- ✓ Informazione e formazione specifica del personale;
- ✓ Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo;
- ✓ Sistema disciplinare
- ✓ Gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ Previsione di divieti nel Codice Etico;
- ✓ Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è fatto obbligo di svolgere controlli con le modalità indicate nella procedura controlli ODV, a cui si rimanda.

09	Art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001	Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato,
----	------------------------------	---

		acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)
ANALISI FATTISPECIE	<p>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</p> <p>Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p>	

Il reato de quo è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

L'articolo de quo tutela i valori di bollo (fogli di carta filigranata emessi dallo Stato, le marche da bollo, francobolli): dei tipici contrassegni personali di prestazione destinati ad attestare la riscossione indiretta, mediante bollo, di una tassa o di un altro pubblico tributo. I valori di bollo, prima del loro uso o annullamento, rappresentano quel valore che corrisponde al prezzo in essi segnato e che, pur non essendo titoli di credito, sono tuttavia carte al portatore.

La norma sanziona l'alterazione e la contraffazione dei valori di bollo con apparente aumento di valore; mentre per quanto riguarda la messa in circolazione fa riferimento solo ai valori di bollo contraffatti e non a quelli alterati.

10	Art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001	Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)
ANALISI FATTISPECIE	<p>Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.</p>	

Il reato de quo è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

La norma tutela la carta filigranata prodotta dallo Stato o da altro ente autorizzato all'emissione o dall'industria privata per conto o sotto la sorveglianza dello Stato o di altro ente autorizzato.

Questo articolo, così come l'art. 461 c.p., sanziona le cosiddette attività preparatorie alla falsificazione.

La norma in questione sanziona le seguenti condotte:

- ✓ la contraffazione di carta filigranata per la produzione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- ✓ l'acquisto;
- ✓ la detenzione;
- ✓ l'alienazione di detta carta contraffatta.

11	Art. 25-bis, 231/2001	D.Lgs.	Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)
ANALISI FATTISPECIE	<p>Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p>		

Il reato de quo è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Il reato de quo tutela le filigrane (cioè le tele che servono per fabbricare la carta filigranata) e gli strumenti destinati esclusivamente alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata.

Le filigrane e gli strumenti devono essere esclusivamente destinati alla falsificazione.

Anche l'articolo in questione, come quello precedente, sanziona le attività preparatorie al falso nummario.

12	Art. 25-bis, 231/2001	D.Lgs.	Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)
----	--------------------------	--------	--

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Il reato de quo è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Il reato sanziona la condotta di chi, non essendo concorso nella falsificazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Per il reato di cui al comma 1 occorre la consapevolezza di usare di valori di bollo o di biglietti falsi, con la consapevolezza da parte dell'agente della loro falsità. Per l'ipotesi di cui al comma 2 occorre che il soggetto agente sia in buona fede al momento della ricezione del falsificato e che sia consapevole della falsità delle cose al momento dell'uso.

Possibili condotte illecite dei reati sopra analizzati

USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI

Esempi di illeciti:

- ✓ La Società introduce nel territorio dello Stato valori di bollo contraffatti o alterati;
- ✓ la Società acquista, detiene e mette in circolazione valori di bollo contraffatti;
- ✓ la Società contraffà o altera valori di bollo;
- ✓ la Società contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- ✓ la Società acquista, detiene o aliena carta filigranata contraffatta;
- ✓ la Società fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- ✓ la Società fabbrica, acquista, detiene o aliena ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad impedire la rilevazione della contraffazione o alterazione;
- ✓ la Società, senza essere concorsa nella contraffazione o alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Analisi della realtà aziendale e indice di rischio

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, è emerso che la Società acquista valori di bollo e/o marche solo dai rivenditori autorizzati.

Presidi di tutela

In ragione di quanto previsto dal Modello Organizzativo e dei risultati ottenuti dall'analisi di cui sopra si ritiene che la Società - qualora adotti i presidi di tutela sottoindicati - potrà ridurre il rischio di commissione dei reati ex D.L. 231/01 a quel livello di accettabilità, (il rischio è accettabile se l'evento si verifica solo in caso di elusione fraudolenta del modello), tale da escludere la responsabilità della Società stessa.

I presidi di tutela sono:

- regole di condotta;
- protocolli;
- controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Regole di condotta

E' fatto obbligo ai destinatari del Modello di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, presi individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie previste dai suddetti reati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura.

Protocolli preventivi

La Società ha adottato le seguenti procedure aziendali:

- acquisto di valori di bollo unicamente da fornitori autorizzati e qualificati;
- acquisto di valori di bollo previo rilascio di idoneo documento fiscalmente rilevante;
- impiego di valori di bollo unicamente provenienti da acquisti autorizzati e certificati;
- denuncia in caso di rinvenimento di valori bollati falsi o alterati.

Altri protocolli preventivi:

- ✓ Informazione e formazione specifica del personale;
- ✓ Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo;
- ✓ Sistema disciplinare;
- ✓ Gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ Previsione di divieti nel Codice Etico;
- ✓ Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è fatto obbligo di svolgere controlli con le modalità indicate nella procedura controlli ODV, a cui si rimanda.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
13	Art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001	Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni o della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il reato de quo è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

La norma tutela:

- i marchi e i segni distintivi: cioè i contrassegni riconosciuti dall'ordinamento italiano ed usati dai produttori o commercianti per distinguere i propri prodotti o le proprie merci da quelle simili. Perché si abbia il reato de quo è necessaria la registrazione del marchio;
- i brevetti: con i quali viene conferito il diritto esclusivo, per un determinato periodo di tempo, di attuare un'invenzione industriale e di trarne profitto nel territorio dello Stato, anche con il commercio del prodotto;
- i disegni industriali: cioè lavori figurativi di un'opera di una qualsiasi industria;
- i modelli industriali: cioè le riproduzioni di oggetti attinenti a qualsiasi industria con i quali si dà la prova che quegli oggetti esistono nel modo risultante dal modello o che sarà formato nel modo risultante dal modello.

Il reato punisce:

- la contraffazione che si ha quando vi è un'abusiva riproduzione, con mezzo idoneo, della rappresentazione grafica o materiale dei marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli;
- l'alterazione che si ha con la falsificazione parziale della rappresentazione grafica o materiale dei marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli di fabbrica, manomettendo la cosa genuina creata dall'attività dell'avente diritto.

14	Art. 25-bis, 231/2001	D.Lgs.	Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)
ANALISI FATTISPECIE	<p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>		

Il reato de quo è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Il reato de quo prevede varie condotte:

- l'introduzione nello Stato di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti che si realizza allorchè il prodotto ha passato la frontiera italiana;
- la detenzione allo scopo di vendere il prodotto;
- la messa altrimenti in circolazione che si ha quando le cose siano fatte uscire dalla sfera di custodia del detentore, con qualsiasi modalità diversa dalla offerta in vendita ed in modo tale da porle a disposizione di persone determinate o indeterminate.

Occorre per tutte le condotte lo scopo di trarne un profitto.

Possibili condotte illecite dei reati sopra analizzati

USO DI MARCHI E BREVETTI

Esempi di illeciti:

- ✓ La Società, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri;
- ✓ la Società, senza essere concorsa nella contraffazione o alterazione, fa uso di marchi, segni, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati;
- ✓ la Società, al fine di trarne profitto, senza essere concorsa nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- ✓ la Società, senza essere concorsa nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Analisi della realtà aziendale e indice di rischio

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali ai quali sono state sottoposte check list ricognitive e all'analisi dei documenti aziendali si è riscontrato come l'Azienda non è soggetta al rischio di commissione dei reati di cui sopra.